

Legge federale sui diritti politici

Modifica del ... 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2013¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975⁴,

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³ Un risultato risicato non è un motivo sufficiente per esigere il riconteggio dei voti.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì del mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.

Art. 22 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

² Le proposte devono indicare, per ogni candidato:

- a. il cognome e il nome ufficiali;

¹ FF 2013 ...

² RS 161.1

³ RS 101

⁴ FF 1975 I 1313

- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. il sesso;
- d. la data di nascita;
- e. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- f. i luoghi d'origine, inclusi i numeri postali di avviamento.

³ Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Con la sua dichiarazione il candidato autorizza il Cantone a richiedere un numero specifico non decrittabile calcolato con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del suo numero AVS di 13 cifre ai sensi degli articoli 50c e 50e della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

⁴ Il numero codificato con funzione di hash può essere utilizzato soltanto dal servizio cantonale competente e dalla Cancelleria federale, e unicamente al fine di verificare che il candidato non figuri già su un'altra proposta di candidatura. Una volta che la validità delle nomine è stata accertata (art. 53), il servizio cantonale competente e la Cancelleria federale cancellano immediatamente tutti i numeri codificati con funzione di hash ottenuti.

Art. 24 cpv. 3 lett. b

Abrogata

Art. 29 cpv. 4

⁴ Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.

Art. 32 cpv. 2

² La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con i cognomi e nomi ufficiali, l'anno di nascita, i luoghi d'origine e il domicilio dei candidati.

Art. 32a (nuovo) Annullamento di candidature

¹ Se dopo che le proposte di candidatura sono state stabilite è scoperta una candidatura plurima, questa è dichiarata nulla su tutte le liste interessate:

- a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più di una lista di un circondario;
- b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.

⁵ RS 831.10

² I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.

³ Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste siano pubblicate.

⁴ L'annullamento di una candidatura, se quest'ultima figura su liste già pubblicate, è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati e nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento.

Art. 33 cpv. 2

² I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

Art. 36 Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 38 cpv. 2

² Sono stralciati:

- a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda;
- b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura plurima è stata dichiarata nulla dopo che le proposte di candidatura sono state stabilite.

Art. 47 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Il Cantone pubblica, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l'elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:

- a. il cognome e il nome ufficiali;
- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- d. i luoghi d'origine, inclusi i numeri postali di avviamento;
- e. l'appartenenza partitica;
- f. la professione.

Art. 62 cpv. 1 e 2, secondo periodo (nuovo)

¹ Le liste devono essere man mano inviate per l'attestazione del diritto di voto al servizio competente secondo il diritto cantonale, ma in ogni caso per tempo, prima della scadenza del termine di referendum.

² ... Rinvia ai mittenti prima del novantacinquesimo giorno del termine di referendum le liste che gli sono pervenute prima dell'ottantunesimo giorno di tale termine.

Art. 70 Disposizioni complete

¹ Le disposizioni in materia di referendum inerenti alla firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto (art. 62) e al diniego dell'attestazione (art. 63) si applicano per analogia anche all'iniziativa popolare.

² Prima dell'inizio del diciassettesimo mese del termine per la raccolta delle firme, il servizio competente secondo il diritto cantonale rinvia ai mittenti tutte le liste delle firme per iniziative popolari che gli sono pervenute per l'attestazione del diritto di voto prima del primo giorno del quattordicesimo mese.

Art. 85 (nuovo) Osservazione di votazioni

¹ Il diritto cantonale prevede che gli aventi diritto di voto possono osservare la votazione e la determinazione dei risultati. L'osservazione non deve compromettere il segreto del voto e il regolare svolgimento della votazione. I Cantoni possono decidere di affidare a una commissione cantonale l'osservazione della votazione e della determinazione dei risultati.

² Per quanto la Svizzera abbia emanato una dichiarazione d'intenti in un contesto multilaterale, il Consiglio federale può invitare organizzazioni ed enti internazionali e Stati esteri a incaricare i loro organi specializzati di osservare in Svizzera il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

Art. 87 cpv. 1 e 1^{bis} (nuovo)

¹ La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni federali. Tali statistiche, ripartite su base comunale, distrettuale e cantonale, informano:

- a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
- b. per le votazioni: sul numero di voti a favore ottenuti dagli oggetti in votazione.

^{1bis} Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sull'elezione al Consiglio nazionale e sulle votazioni.

II

La legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 2

² Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali, né nell'esecuzione cambiaria, in materia di diritti po-

⁶ RS 173.110

litici (art. 82 lett. c) e nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.